

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.N.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 042/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 settembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Roberto Caponigro, Avv. Gianfranco Iadecola, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RECLAMO A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €7.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. ZANCHI ALESSANDRO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELL’A.C. PAVIA S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8913/976PF10-11/AM/MA DEL 20.5.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 28.6.2011)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pavia S.r.l. di Pavia, riduce a mesi 4 l’inibizione inflitta al Sig. Zanchi Alessandro e ad €3.500,00 l’ammenda inflitta alla società A.C. Pavia S.r.l. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. SOTTIL ANDREA, SEGUITO GARA LATINA/SIRACUSA DEL 4.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 11/DIV del 6.9.2011)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa riduce la sanzione inflitta al Sig. Sotttil Andrea ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 16 settembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete